legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 33/2022

del 16 maggio 2022

BANKING AND FINANCE

HIGHLIGHTS

PSD2. La Commissione UE ha avviato una pubblica consultazione sull'adeguamento a nuovi servizi di pagamento e ai relativi rischi

Crowdfunding. EBA pubblica la bozza finale degli RTS sui fornitori di servizi

ESG. Banca d'Italia pubblica il primo rapporto sugli investimenti sostenibili e i rischi climatici

DALLA CORTE

ACF. Corretta qualificazione del servizio offerto al cliente in materia di investimenti

Truffa bancaria online. Il Tribunale di Parma si pronuncia sulla responsabilità del cliente

ALTRE NOTIZIE

Crisi Ucraina. EBA pubblica il modello per la rendicontazione annuale delle informazioni relative ai depositi russi e bielorussi

AML. Le priorità strategiche del FATF-GAFI per il biennio 2022-2024

PSD2. La Commissione UE ha avviato una pubblica consultazione sull'adeguamento a nuovi servizi di pagamento e ai relativi rischi

La Commissione europea (Commissione UE) ha posto in **pubblica consultazione le poposte di modifica alla Direttiva (UE) 2015/2366 ("PSD2") sui servizi di pagamento, al fine di adeguare la PSD2 ai rischi che sono emersi con l'adozione dei nuovi sistemi di pagamento**.

In particolare, il documento di consultazione in commento intende fronteggiare le difficoltà del settore che dipendono principalmente dai seguenti ostacoli giuridici, contrattuali o tecnici: i) la scarsa chiarezza in merito agli obblighi contrattuali o normativi per quanto riguarda l'accesso ai dati, in particolare i dati non personali; ii) la carenza di dati adeguati in termini di qualità (per esempio per quanto riguarda il volume dei dati) e frequenza (per esempio accesso in tempo reale rispetto alle richieste *ad hoc*); iii) la scarsa interoperabilità in assenza di norme armonizzate valide per tutti i titolari dei dati; iv) la scarsa fiducia e autonomia dei consumatori, con conseguente limitata propensione dei clienti a dare accesso ai dati, anche a causa degli attacchi informatici e del rischio di uso improprio dei dati e della criminalità finanziaria; v) la mancanza di incentivi e/o possibile mancanza di compensi congrui per sviluppare interfacce di programmazione per applicazioni di alta qualità e per sostenere eventuali costi ricorrenti; vi) la posizione concorrenziale asimmetrica tra utilizzatori e titolari dei dati e la riluttanza di questi ultimi a mettere a disposizione i dati in assenza di una piena conoscenza delle tecnologie di elaborazione degli utilizzatori.

Le proposte di modifica riguardano: i) la promozione di una normalizzazione diretta dal mercato per superare gli attuali problemi tecnici che ostacolano il riutilizzo dei dati senza introdurre nuovi diritti di accesso ai dati; ii) l'introduzione di nuovi diritti di accesso ai dati in un numero ristretto di settori (per esempio per i conti di risparmio o i conti titoli e simili); iii) l'introduzione di diritti di accesso ai dati dei clienti in tutto il settore finanziario, in linea con la proposta di normativa sui dati.

La consultazione si concluderà in data **2 agosto 2022**.

[clicca qui]

torna su

Crowdfunding. EBA pubblica la bozza finale degli RTS sui fornitori di servizi

EBA ha pubblicato un **progetto di norme tecniche di regolamentazione ("RTS") sui fornitori di servizi di *crowdfunding*** ("EBA RTS *crowdfunding*"), in attuazione del mandato conferito dall'articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1503/2020 sui fornitori di servizi di *crowdfunding*.

Gli EBA RTS *crowdfunding* sono volti a specificare:

- le informazioni che i fornitori di servizi di *crowdfunding* devono fornire agli investitori sul calcolo dei punteggi di credito e dei prezzi delle offerte di *crowdfunding*;
- un insieme minimo di *standard* comuni per quanto riguarda le informazioni da considerare nella valutazione del rischio di credito e dei prestiti, nonché le politiche e gli accordi di *governance* sottostanti.

Ebbene, la bozza finale degli RTS propone le politiche e le procedure che i fornitori di servizi di *crowdfunding* devono adottare per garantire che gli investitori siano adeguatamente informati e che le suddette valutazioni del rischio di credito e dei prestiti siano condotte in modo solido e coerente.

[clicca qui]

torna su

HIGHLIGHTS

ESG. Banca d'Italia pubblica il primo rapporto sugli investimenti sostenibili e i rischi climatici

Banca d'Italia ha pubblicato il primo rapporto in materia di rischi climatici e investimenti sostenibili, il quale risponde all'impegno, preso con la pubblicazione della carta degli investimenti sostenibili, pubblicata nel 2021 dalla medesima autorità di vigilanza, di fornire informazioni sulle metodologie applicate per tenere conto dei rischi ESG nell'attività di investimento dei portafogli della banca non riferiti alla politica monetaria e sui risultati conseguiti.

In particolare, la carta degli investimenti aveva definito tre linee di azione strategiche:

- promozione della diffusione di informazioni sulla sostenibilità da parte degli emittenti e degli operatori del sistema finanziario;
- integrazione dei principi ESG nella gestione dei propri investimenti, contribuendo alla diffusione di buone pratiche in questo campo;
- pubblicazione dei dati e dell'analisi sulla finanza sostenibile, comunicando periodicamente i risultati conseguiti, nonché contribuendo alla diffusione della cultura ESG nel sistema finanziario e tra i cittadini.

Il rapporto si ispira altresì alle raccomandazioni elaborate dalla *task force* per la diffusione di informazioni finanziarie collegate ai rischi climatici (*Task force on climate-related financial disclosures* – "TCFD") e alla guida per la divulgazione di informazioni sui rischi climatici da parte delle banche centrali, pubblicata dal *Network for Greening the Financial System* ("NGFS"), cui l'Autorità aderisce dal 2019.

Infatti, il documento in commento, dedica un capitolo a ciascuno dei quattro profili indicati dalla TFCD: i) i meccanismi di governo, prevedendo le proposte di allocazione strategica degli investimenti, elaborate dalla funzione di gestione del rischio dell'autorità di vigilanza, che vengono sottoposte al comitato strategie e rischi finanziari[1]; ii) la strategia, consistente nel perseguimento da parte di Banca d'Italia degli obiettivi ESG, principalmente mediante investimenti in imprese che adottano processi di produzione rispettosi dell'ambiente, garantendo condizioni di lavoro inclusive e attente ai diritti dei lavoratori e seguendo i migliori *standard* di governo societario; iii) la gestione dei rischi attraverso l'integrazione dei criteri di sostenibilità che avviene nelle due fasi di allocazione strategica e selezione dei titoli[2]; iv) gli indicatori e i risultati per la misurazione dei profili climatici e di sostenibilità degli investimenti di cui Banca d'Italia si avvale, sia con riferimento a dati pubblici, sia con riferimento a informazioni fornite da società specializzate .

Infine, il rapporto evidenzia l'importante crescita globale dell'attenzione verso i temi ESG e degli investimenti finanziari sostenibili.

[clicca qui]

torna su

[1] La composizione di questo Comitato è ampia, al fine di coinvolgere nelle discussioni anche altre funzioni aziendali: al Comitato partecipano i Dipartimenti che si occupano sia di analisi e ricerca economica sia del bilancio di Banca d'Italia, per i possibili riflessi su quest'ultimo degli investimenti finanziari. Il Comitato è presieduto da un membro del Direttorio e si riunisce con cadenza almeno annuale
Il Comitato esamina le proposte riguardanti il *budget* di rischio, la dimensione e la composizione strategica del portafoglio, esercitando un'azione di stimolo e di vaglio. L'approvazione finale delle proposte spetta al Direttorio. A supporto di questo Comitato è stato creato un Nucleo che coordina e indirizza i lavori dell'Istituto su tutte le tematiche ESG (investimenti di portafoglio, vigilanza bancaria e finanziaria, ricerca economica, operazioni aziendali).

[2] Nella prima fase, l'esercizio di ottimizzazione prende in considerazione due indicatori: il punteggio ESG e l'intensità carbonica degli emittenti privati. L'obiettivo è migliorare o almeno preservare di anno in anno il punteggio ESG e ridurre progressivamente l'intensità carbonica degli investimenti.
Nella seconda fase, la selezione dei titoli è condotta in modo da migliorare il punteggio ESG e l'intensità carbonica rispetto all'indice di riferimento, controllando lo scostamento atteso dal rendimento di quest'ultimo mediante un modello fattoriale; inoltre dal portafoglio sono escluse le azioni e le obbligazioni di società che non rispettano le convenzioni fondamentali sul lavoro e i trattati internazionali sulle armi, nonché i produttori di tabacco, come indicato nella Carta per gli investimenti sostenibili.

DALLA CORTE

ACF. Corretta qualificazione del servizio offerto al cliente in materia di investimenti

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), con la decisione in commento, ha nuovamente affrontato il tema della **qualificabilità del servizio offerto al cliente come consulenza in materia di investimenti, chiarendo il confine tra l'attività di consulenza e l'*execution only***[3].

Nel caso di specie, a giudizio del collegio, parte ricorrente, non ha offerto alcuna prova, neanche indiziaria, in ordine alla prestazione di una qualunque forma di consulenza da parte dell'intermediario.

In casi analoghi, è già stato stabilito che le doglianze attinenti alla dinamica dei rapporti tra il cliente e il personale dell'intermediario non possono essere meramente allegate, ma devono trovare riscontro in idonee evidenze istruttorie che è onere del ricorrente fornire, vertendo la prova su circostanze che si collocano al di fuori dell'applicazione del principio di inversione dell'onere della prova di cui all'art. 23 del TUF[4] e dovendo essere improntata al fondamentale generale principio di vicinanza della prova.

Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata ad allegare la doglianza, senza, pur tuttavia, offrire idonei elementi di prova, o, perlomeno, anche solo circostanziatamente indiziari a sostegno di quanto affermato. Peraltro, il contratto quadro presente in atti non prevedeva la prestazione del servizio di consulenza, ma solo l'incarico di svolgere i servizi di negoziazione e di collocamento.

[clicca qui]

torna su

[3] La "mera esecuzione dell'ordine". Si tratta di una modalità di svolgimento del servizio tipica delle banche. In pratica, esse eseguono l'ordine impartito dal cliente senza svolgere alcun controllo o valutare se tale richiesta sia congrua con il profilo di rischio del correntista o chiedere alcuna informazione a proposito.

[4] Art. 23 TUF "Contratti" – *"1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.*
2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano:
a) ai servizi e attività di investimento;
b) al collocamento di prodotti finanziari;
c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25 bis e 25 ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonché ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".

DALLA CORTE

Truffa bancaria *online*. Il Tribunale di Parma si pronuncia sulla responsabilità del cliente[5]

Il Tribunale di Parma, con l'ordinanza in commento, ha affrontato un caso di **truffa bancaria *online*, perpetrata tramite sistema di *home banking.***

Nel caso di specie, la truffa bancaria è stata posta in essere secondo la modalità del c.d. *phishing*, ossia una falsa chiamata da un sedicente operatore della banca con l'intento di ottenere i dati sensibili del conto *home banking* dell'utente.

In particolare, il cliente dell'istituto di credito aveva disconosciuto una serie di operazioni di pagamento avvenute dal proprio *home banking*.

Nel merito, il Tribunale ha escluso la responsabilità della banca, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 11/2010, il quale prevede che tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate siano imputabili al cliente che abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi concernenti l'utilizzo dello strumento di pagamento contrattualmente previsti, riconoscendo; nel caso concreto, un comportamento particolarmente negligente è acrivibile al cliente.

Infatti, il cliente, in violazione degli obblighi contrattuali, già otto giorni prima dei pagamenti disconosciuti, aveva ricevuto una telefonata da un ignoto interlocutore, che si era qualificato come funzionario della banca, digitando su richiesta dello stesso alcuni dati.

Nei giorni successivi seguivano numerose altre chiamate in cui, su richiesta dell'ignoto interlocutore, il cliente apriva l'applicazione *home banking* installata sul cellulare digitando il codice utente.

Nonostante tali chiamate, il cliente aveva omesso di avvertire la banca.

[clicca qui]

torna su

ALTRE NOTIZIE

Crisi Ucraina. EBA pubblica il modello per la rendicontazione annuale delle informazioni relative ai depositi russi e bielorussi

EBA ha pubblicato un modello di rendicontazione annuale delle informazioni sui depositi soggetti ai regolamenti sulle sanzioni economiche alla Russia e alla Bielorussia, previste dal Regolamento (EU) 833/2014 (Russia Economic Sanction Regulation – "RSR") e dal Regolamento (EC) 756/2006 (Belarus Sanction Regulation – "BSR"), in conformità alla richiesta della Commissione UE e alle FAQ UIF di aprile 2022[6].

Il modello può essere utilizzato per l'uso volontario da parte delle competenti autorità nazionali e della Commissione UE, con l'obiettivo di promuovere un approccio unitario e ridurre i costi di segnalazione associati, in particolare per le banche transfrontaliere.

Il documento in commento è applicabile da parte: i) degli enti creditizi, i quali forniscono, all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione UE, le informazioni sui depositi; ii) degli Stati membri in cui la valuta ufficiale è diversa

[5] La pronuncia in esame è interessante perché rappresenta uno dei pochi casi di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, essendo il contenzioso in questa materia generalmente affrontato dall'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).

[6] L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ("UIF") ha pubblicato una serie di FAQ sulle comunicazioni relative ai depositi russi e bielorussi che le devono essere obbligatoriamente trasmesse.
In particolare, tale documento chiarisce: i) l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di segnalazione e offre la definizione di depositi sottoposti alle sanzioni ; ii) l'ambito soggettivo di applicazione della comunicazione; iii) i dati che devono essere riportati e le modalità della comunicazione; iv) i profili di rilevazione delle comunicazioni.
In materia di comunicazione dei depositi russi e bielorussi si evidenzia altresì la pubblicazione da parte dell'EBA del modello di rendicontazione annuale delle informazioni sui depositi soggetti ai regolamenti sulle sanzioni economiche.

dall'euro, per i quali il limite previsto dal RSR e dal BSR si valuta applicando la valuta nazionale e utilizzando il tasso di cambio ufficiale dell'euro alle date di riferimento[7].

Le informazioni sono fornite per tutti i conti individuali e congiunti in cui sono detenuti depositi per titolari di conti il cui valore contabile totale di tutti i depositi presso l'ente creditizio supera i 100.000 euro o 200.000 euro (ad es. quando il conto cointestato è detenuto da due persone nell'ambito del divieto).

Gli enti creditizi forniscono le informazioni entro il 27 maggio 2022 e aggiornamenti ogni 12 mesi.

[clicca qui]

torna su

AML. Le priorità strategiche del FATF-GAFI per il biennio 2022-2024

I Ministri dei membri del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale ("GAFI"), nel corso della riunione ministeriale biennale, ha fissato le priorità strategiche da realizzare mediante azioni rapide e decisive poste in essete al fine di rafforzare l'efficacia delle misure di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo per il biennio 2022-2024.

A tal fine, si prevede la pronta attuazione delle norme globali sulla proprietà effettiva del GAFI, rafforzate, all'inizio di quest'anno, per impedire ai criminali di nascondere le loro attività illecite e il denaro sporco dietro società anonime di comodo o altre strutture societarie.

In particolare, intendono dare attuazione tempestiva a regole globali sulla titolarità effettiva, che sono state rafforzate, all'inizio di quest'anno, per impedire ai criminali di nascondere le loro attività illecite schermate da società di comodo anonime e altre strutture aziendali.

I membri del FATF-GAFI si sono impegnati altresì a porre rimedio alle rimanenti significative carenze di conformità tecnica e migliorare l'effettiva attuazione degli *standard* GAFI in tutto il mondo.

Gli interventi mirano a implementare la trasparenza della titolarità effettiva e l'aumento della capacità di recuperare più efficacemente i beni derivanti da attività criminali.

I Ministri e altri alti funzionari di 37 Paesi membri del GAFI e di due organizzazioni regionali hanno anche concordato di rafforzare la rete globale del GAFI, di sostenere il sistema di valutazioni reciproche del GAFI, di garantire finanziamenti sostenibili al GAFI per l'attuazione delle sue priorità strategiche e di sfruttare la trasformazione digitale per affrontare meglio il rischio di riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

[clicca qui]

torna su

[7] In generale le FAQ UIF sulle comunicazioni sui depositi bancari russi e bielorussi, prevedono che per la determinazione del valore da prendere, a riferimento ai fini dell'applicazione delle misure di divieto e di comunicazione, deve essere preso come riferimento:

- il valore dei depositi al momento dell'entrata in vigore delle misure;
- il superamento della soglia di 100.000 euro, anche quando avvenga in una data successiva.

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1

20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010

verona@legalitax.it